

(N. 2280)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1957 (V. Stampato n. 2435).

d'iniziativa dei Deputati **CAPPUGI, ZANIBELLI, CALVI e PINTUS**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1957

Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'anzianità maturata anteriormente all'inquadramento nella corrispondente qualifica di cui alla tabella C del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, viene riconosciuta come anzianità acquisita nella qualifica d'inquadramento.

È abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianità richiesti per gli avvanza-

menti mediante scrutinio, di cui agli articoli 341, 368, lettera a), 370, lettera a), e 371, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la metà dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado.